ASSOAmbiente
Associazione Imprese Servizi Ambientali
ed Economia Circolare

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
SINTESI DELIBERE n. 3/2024, 4/2024, 5/2024 e 6/2024

a) Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024 su sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi

Con la presente Deliberazione - disponibile qui - l'Albo, ha provveduto ad aggiornare i requisiti minimi di idoneità tecnica per lo svolgimento delle attività di cui alla categoria 5 (raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi) sulla base delle nuove disposizioni normative introdotte dal DM n. 59/2023 ("Decreto RENTRi") e del recente decreto direttoriale del MASE n. 253 del 12 dicembre 2024 (cfr. circolare Assoambiente n. 352/2024) adeguandone anche la modulistica per la richiesta di iscrizione e definendone le tempistiche per le nuove iscrizioni e per l'adeguamento delle iscrizioni già in essere.

L'articolato prevede infatti che:

- i **soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI** che trasportano i rifiuti speciali pericolosi, iscritti nella categoria 5 dell'Albo, **garantiscono sugli autoveicoli dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi la presenza di sistemi di geolocalizzazione** basati sulle tecnologie disponibili sul mercato, (come richiamati nel Decreto direttoriale n. 253/2024 e riportato in allegato "B" alla deliberazione in oggetto) **che rappresenta requisito di idoneità tecnica** (ai sensi dell'articolo 11 comma 1 lettera b) del DM n. 120/2014, per gli autoveicoli iscritti all'Albo in categoria 5 **per il solo trasporto dei rifiuti speciali pericolosi**;
- il requisito di idoneità tecnica deve essere attestato mediante **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** resa dal legale rappresentante secondo il modello riportata all'allegato "A" della Deliberazione in oggetto;
- **l'invio della dichiarazione sostitutiva deve avvenire per via telematica tramite AGEST a partire dal 1° luglio 2025 ed entro il termine ultimo del 31 dicembre 2025.**

b) Deliberazione n. 4 del 19 dicembre 2024 su abrogazione della categoria 3-bis dell'albo

Con la presente Deliberazione - disponibile qui - l'Albo ha provveduto ad abrogare le Deliberazioni n. 1 del 19 maggio 2010 e n. 2 del 6 febbraio 2019 recanti le modalità di iscrizione all'Albo per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature. L'abrogazione è stato un atto necessario dell'Albo per dar seguito a quanto contenuto nella Legge n. 166/2024 che ha disposto che "*le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato non sono subordinate all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*" (comma 7) e *"i regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65 e 31 maggio 2016, n. 121, sono abrogati"* (cfr. circolare Assoambiente n. 320/2024).

c) Deliberazione n. 5 del 19 dicembre 2024 su autotrasporto di merci con iscrizioni alle categorie 4 e 5 dell'Albo (sostituzione della deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015)

Con la presente Deliberazione - disponibile qui - l'Albo sostituisce la Deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015 per adeguarla alle intervenute modifiche normative riguardanti, in particolare, quanto disposto dalla Legge n. 166/2024 che ha stabilito che "*le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato non sono subordinate all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*"

La Deliberazione in oggetto stabilisce quindi che:

- **ISCRIZIONE CAT. 5**:

L'impresa autorizzata all'esercizio della professione di autotrasportatore per conto di terzi e munita di veicoli immatricolati ad uso di terzi che intende iscriversi nella categoria 5 può, trasportare:

- i rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi e i rifiuti speciali pericolosi dei quali la stessa impresa risulti essere produttore iniziale o nuovo produttore;
- i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e i rifiuti speciali non pericolosi dei quali l'impresa risulti essere nuovo produttore di cui alla categoria 4 o produttore iniziale di cui alla categoria 2-bis;
- i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dei quali l'impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all'impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente. In tali casi nel provvedimento d'iscrizione o di variazione dell'iscrizione è riportata l'attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l'autorizzazione o l'iscrizione degli impianti.

L'impresa munita di veicoli immatricolati ad uso proprio o presi in locazione per uso proprio ai sensi dell'articolo 84, comma 4, lettera a) del Codice della Strada, che intende iscriversi nella categoria 5 può trasportare:

- rifiuti speciali pericolosi dei quali la stessa impresa risulti essere produttore iniziale o nuovo produttore;
- i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dei quali l'impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all'impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente, in conformità con l'art. 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298. In tali casi nel provvedimento d'iscrizione o di variazione dell'iscrizione è riportata l'attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l'autorizzazione o l'iscrizione degli impianti.

- **ISCRIZIONE CAT. 4**:

L'impresa autorizzata all'esercizio della professione di autotrasportatore per conto di terzi e munita di veicoli immatricolati ad uso di terzi che intende iscriversi nella categoria 4 può, trasportare:

- i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e i rifiuti speciali non pericolosi dei quali l'impresa risulti essere nuovo produttore;
- i rifiuti speciali non pericolosi e i rifiuti speciali pericolosi di cui alla categoria 2-bis dei quali l'impresa risulti essere produttore iniziale.

L'impresa munita di veicoli immatricolati ad uso proprio o presi in locazione per uso proprio ai sensi dell'articolo 84, comma 4, lettera a) del Codice della Strada, che intende iscriversi nella categoria 4 può trasportare:

- i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi dei quali l'impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all'impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente, in conformità con l'art. 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298. In tali casi nel provvedimento d'iscrizione o di variazione dell'iscrizione è riportata l'attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l'autorizzazione o l'iscrizione degli impianti;
- i rifiuti speciali non pericolosi di cui l'impresa risulti essere nuovo produttore;
- rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui l'impresa risulti essere produttore iniziale di cui alla categoria 2-bis.

Relativamente alla domanda d'iscrizione e di variazione dell'iscrizione la Deliberazione in oggetto prevede che:

- la parte relativa alle categorie del trasporto dei rifiuti di cui al modello di domanda d'iscrizione, con procedura ordinaria, contenuto nell'allegato "A" alla deliberazione n. 2 del 3 settembre 2014 (riferimento riportato nella norma, ma ricordiamo che tale delibera è stata abrogata dalla deliberazione n. 2 del 22 febbraio 2017) è sostituita con il modello allegato sotto la lettera **"A"** alla

presente deliberazione;

- le imprese già iscritte nelle categorie 4 e 5 che intendono richiedere l'adeguamento dell'iscrizione alle disposizioni di cui alla presente deliberazione presentano domanda di variazione utilizzando il modello allegato sotto la lettera **"B";**
- è abrogata la deliberazione del Comitato Nazionale n. 2 del 16 settembre 2015.

d) Deliberazione n. 6 del 19 dicembre 2024 su "modulistica per la comunicazione dell'iscrizione e rinnovo dell'iscrizione all'albo, con procedura semplificata di cui all'articolo 16 del DM n. 120/2014 (sostituzione della deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017).

Con la presente Deliberazione - disponibile qui - l'Albo sostituisce la Deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017 per adeguarla alle intervenute modifiche normative riguardanti, in particolare, quanto disposto dalla Legge n. 166/2024 che ha stabilito che "*le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato non sono subordinate all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*"

La Deliberazione in oggetto, pertanto, stante la necessità di adeguare la normativa dell'Albo nazionale gestori ambientali alle intervenute modifiche normative, riscrive la modulistica per la comunicazione dell'iscrizione e rinnovo dell'iscrizione all'Albo, con procedura semplificata di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), e comma 1, lettera b), del DM n. 120/2014, con i modelli riportati, rispettivamente, agli Allegati A e B della stessa Deliberazione.